



DECRETO 26 novembre 1987 n. 140 (pubblicato il 30 novembre 1987)

Modalità procedurali per l'autorizzazione di banche dati private.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1983 n. 27;

Vista la delibera del Congresso di Stato del 23 novembre 1987;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Le persone fisiche o giuridiche che devono ottenere, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 1° marzo 1983 n. 27, dal Congresso di Stato e dalla Commissione Consiliare per l'Informatica l'autorizzazione per la raccolta, l'elaborazione e l'uso automatizzato di dati nominativi, debbono farne preventiva richiesta in forma legale al Presidente della Commissione, allegando alla richiesta gli estremi necessari per la individuazione del richiedente, gli scopi della costituzione della banca dati, la qualità, l'estensione territoriale e la quantità dei dati che intendono raccogliere ed elaborare, l'uso che intendono farne e la possibile elaborazione e lettura aggregata od incrociata dei dati stessi.

Art. 2

Lo speciale repertorio nazionale delle banche dati autorizzate, di cui all'art. 6 della Legge 1° marzo 1983 n. 27, istituito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni dovrà registrare per ogni autorizzazione i dati di cui sopra, le successive modifiche nonchè gli estremi dell'autorizzazione.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 1987/1687 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva